



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma,

A tutto il personale del MIPAAF

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
AGRET I

OGGETTO: Cap. 1897/1- Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie – Nuove linee guida.

Le presenti Linee guida disciplinano le provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie.

Il tema del welfare all'interno della pubblica amministrazione trova nuova disciplina con l'art. 80 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018, che definisce, ampliandole, le macroaree delle prestazioni integrative in favore del dipendente e prevede che, in sede di contrattazione integrativa ex art. 7, comma 6, sia definita la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:

1. iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
2. supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
3. contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
4. prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
5. polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.

Considerati i costi stimati per integrare l'attuale sistema dei sussidi con la costituzione di una struttura di welfare che fornisca concretamente ai dipendenti una serie di servizi alla persona (assicurazioni e convenzioni sanitarie), nonché i tempi di definizione dei relativi accordi, le finalità di cui all'art. 80 del vigente CCNL sono realizzate, a legislazione vigente, attraverso erogazioni in denaro per interventi assistenziali individuali.

Tutto ciò premesso, previo confronto espletato con le OO.SS., si forniscono le seguenti nuove linee guida in materia.

1. Beneficiari

Nei limiti delle disponibilità finanziarie sul relativo capitolo di spesa, gli interventi assistenziali individuali in denaro sono erogati in favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio nei due anni antecedenti e delle loro famiglie, previa istruttoria espletata dall'Ufficio AGRET III e all'esito della valutazione da parte del Comitato per le politiche della sicurezza, i servizi sociali e le forme di assistenza al personale nominato con D.D.G. n.15280 del 30/11/2018.

La cessazione dal servizio deve dipendere da circostanze quali la collocazione in quiescenza oppure la risoluzione consensuale del rapporto, cui non abbia fatto seguito la presa in servizio presso altro datore di lavoro e non deve risalire a più di due anni dalla presentazione dell'istanza.

La richiesta di sussidio verrà esaminata **solo** in presenza di un indice ISEE (*indicatore della situazione economica equivalente*) che non superi il limite di **Euro 32.000,00**.

A tale scopo, **a pena di esclusione**, l'istante dovrà presentare apposita certificazione ISEE valida che attesti la situazione reddituale del nucleo familiare, rilasciata ai sensi della vigente normativa dagli organismi competenti.

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, con la presentazione della domanda di sussidio gli interessati acconsentono al trattamento dei propri dati personali, finalizzato esclusivamente allo svolgimento del procedimento per il quale la domanda è stata presentata.

2. Eventi e tipologie di spese

Ai fini dell'erogazione dei sussidi previsti dalle presenti Linee Guida il competente Comitato esamina le domande in relazione alle seguenti fattispecie:

- a) *Spese sanitarie*
- b) *Spese funebri*
- c) *Spese straordinarie ed impreviste connesse a situazioni di grave disagio economico.*

Per ciascuna delle categorie indicate si forniscono ulteriori dettagli relativi agli aventi diritto alla presentazione di richiesta di sussidio, alla tipologia e all'entità delle spese ammissibili, nonché alla specifica documentazione giustificativa.

a) *Spese sanitarie*

Possono presentare richiesta di sussidio i dipendenti in servizio ed il personale cessato dal servizio nei due anni antecedenti l'adozione delle presenti Linee guida, per spese sostenute per sé stessi e/o per i familiari di seguito indicati:

- ✓ coniuge o convivente;
- ✓ figli a carico;
- ✓ altri familiari conviventi e a carico del richiedente.

La relazione di parentela e lo stato di familiare a carico devono essere dichiarati nell'apposito Modulo, (Allegato n. 1), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- ✓ Spese per ricovero collegato ad una operazione chirurgica o a degenze;
- ✓ Spese per analisi e indagini diagnostiche;
- ✓ Spese per prestazioni specialistiche, comprese perizie medico-legali, visite assicurative, visite sportive e di rinnovo patente;
- ✓ Spese per cure odontoiatriche, ortodontiche e protesiche;
- ✓ Spese per prestazioni chirurgiche, anche ambulatoriali;
- ✓ Spese per prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche;
- ✓ Spese per occhiali da vista, lenti a contatto, ausili visivi, auditivi e ortopedici;
- ✓ Spese per assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, sedute di logopedia, cure presso podologo, ortottista, oftalmologo ecc.) purché prescritte da un medico;
- ✓ Spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (ad es. busti, stecche, stampelle, strumenti per magnetoterapia, laserterapia, ecc.);
- ✓ Spese farmaceutiche (da intendersi come farmaci e medicinali, con esclusione di integratori, altri preparati non medici ecc);

L'importo massimo concedibile per ciascuna delle voci di cui sopra è pari a € 500,00, indipendentemente dalla spesa complessiva presentata dall'istante.

Il limite massimo concedibile è pari ad Euro 1.200,00, salvo che per i richiedenti con ISEE sino al 15.000.

L'importo da erogare è riparametrato sulla base dell'Accordo di contrattazione integrativa concernente i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti - art. 80 CCNL Comparto funzioni centrali del 12 febbraio 2018.

Si richiama la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35 dell'8.03.2020, secondo cui, tenendo conto del fatto che le somme erogate a titolo di sussidio non concorrono alla formazione del reddito, e che non è detraibile l'onere che non sia stato effettivamente sostenuto, il contribuente non ha diritto alla detrazione delle somme rimborsate tramite il sussidio e può scegliere di agire secondo due modalità:

1. sottrarre dall'ammontare delle spese sanitarie l'importo erogato a titolo di sussidio;
2. detrarre l'intero ammontare delle spese sanitarie, salvo poi dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata di cui all'art. 17, comma 1, lett. n bis) l'importo ricevuto.

Pertanto, in sede di determinazione delle spese ammissibili, si terrà conto delle detrazioni spettanti al contribuente; di conseguenza, sull'importo delle spese sostenute verrà sottratto il 19% della somma spesa sulla parte eccedente la franchigia di Euro 129,11, corrispondente alla detrazione dall'Irpef spettante al contribuente.

Per le spese sanitarie per disabilità, per le quali non viene applicata la franchigia, verrà sottratta all'intera spesa sostenuta la detrazione del 19% di cui può beneficiare il contribuente.

b) Spese funebri

La richiesta di sussidio può essere presentata nel caso di decesso:

- del dipendente in servizio, in favore del coniuge o convivente o dei figli a carico;
- del coniuge o del convivente, dei figli a carico e di altri familiari conviventi e/o a carico, in favore del dipendente in servizio.
- del dipendente cessato dal servizio nei due anni antecedenti, in favore del coniuge o convivente, o dei figli a carico;
- del coniuge o convivente, dei figli a carico e di altri familiari conviventi e/o a carico, in favore del dipendente cessato dal servizio nei due anni antecedenti.

L'importo massimo riconoscibile è pari a € 600,00.

L'importo da erogare è riparametrato sulla base dell'Accordo di contrattazione integrativa concernente i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti - art. 80 CCNL Comparto funzioni centrali del 12 febbraio 2018.

c) Spese straordinarie ed impreviste connesse a situazioni di grave disagio economico

Possono presentare domanda di sussidio per spese straordinarie ed impreviste ovvero per spese derivanti dalla condizione di persistenza della gravità del disagio, che abbiano inciso in modo significativo sulla situazione reddituale del nucleo familiare, i dipendenti in servizio e cessati dal servizio nei due anni antecedenti, per particolari ed eccezionali circostanze, debitamente documentate quali, ad esempio, calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), cause accidentali (furti, rapine, incendi, danni a beni e cose, ecc.), separazione coniugale o divorzio, adozioni, lavori di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione della prima casa, soggiorno e pernottamenti per assistenza a familiare malato, spese per tasse universitarie, spese per testi scolastici/universitari.

In tale ambito potranno essere valutate specifiche situazioni familiari determinate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La decisione dell'attribuzione del sussidio è operata dal Comitato per le politiche della sicurezza, dei servizi sociali e delle forme di assistenza al personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al D.D.G. n.15280 del 30/11/2018.

L'importo massimo riconoscibile è pari a € 1.000,00.

Anche in tale ipotesi, la concessione del sussidio è subordinata comunque alla presentazione dell'ISEE, come indicato al paragrafo 1.

Il richiedente è altresì tenuto a presentare, a corredo dell'istanza, una sintetica relazione che illustri le circostanze attuali di particolare disagio economico.

L'importo da erogare è riparametrato sulla base dell'Accordo di contrattazione integrativa concernente i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti - art. 80 CCNL Comparto funzioni centrali del 12 febbraio 2018.

3. Modalità e termini di presentazione delle domande

A pena di esclusione, l'istanza di sussidio, corredata della documentazione necessaria, deve essere presentata esclusivamente attraverso il "Nuovo Modulo Interventi Assistenziali"; a tal fine l'istante avrà cura di compilare, in ogni sua parte, il modello di domanda e di produrre copie chiare e leggibili dei documenti di spesa, a pena di esclusione dei medesimi dal relativo computo.

Nel corso dello stesso anno solare può essere presentata **una sola istanza** di sussidio da parte dell'avente diritto, inviando la domanda e la documentazione a supporto all'Ufficio AGRET III.

Tenuto conto dei tempi tecnici richiesti per l'istruttoria e la definizione dei procedimenti di concessione dei sussidi, nonché dei vincoli temporali relativi alla gestione delle procedure contabili, è necessario trasmettere le istanze tassativamente, a pena di decadenza, **entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno**, per consentire l'adozione dei provvedimenti relativi entro l'anno solare.

Per l'anno 2020 il termine è fissato entro e non oltre il **26 novembre 2020**.

Le domande saranno valutate assicurando la precedenza a quelle corredate dagli ISEE di importo inferiore, secondo l'ordine crescente e saranno accolte sino a disponibilità delle risorse allocate sul capitolo 1897/1. Resta fermo che le domande con ISEE superiore a Euro 28.000,00 saranno valutate solo in caso di disponibilità di risorse.

4. Documentazione giustificativa a supporto dell'istanza

A supporto della domanda l'istante è tenuto a presentare la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ovvero fatture e/o ricevute fiscali, debitamente quietanzate e fiscalmente regolarizzate con apposita marca da bollo laddove prevista, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (parte I della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni).

I documenti di spesa, qualora non prodotti in originale, saranno presentati in copia conforme all'originale e autenticati da soggetto a ciò deputato.

In alternativa, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, il richiedente potrà autocertificare la conformità all'originale delle copie prodotte mediante apposita "*Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*", con allegata copia fronte-retro di un valido documento d'identità (Allegato n. 1 alla domanda di sussidio). In ogni caso, i documenti di spesa dovranno essere prodotti in copie chiare e leggibili, a pena di esclusione degli stessi dal relativo computo. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nell'anno solare precedente la data di presentazione della domanda e non prodotta all'Amministrazione per l'erogazione del sussidio nell'anno precedente.

Sono escluse dal beneficio le spese coperte in tutto od in parte da eventuali polizze assicurative, nonché quelle che abbiano costituito oggetto di analoga richiesta di sussidio da parte del coniuge o del convivente al proprio datore di lavoro. Tali circostanze dovranno essere oggetto di dichiarazione del richiedente nel "Nuovo Modulo Interventi Assistenziali".

Nei casi di spese straordinarie ed impreviste connesse a situazioni di grave disagio economico ovvero per spese derivanti dalla condizione di persistenza della gravità del disagio, l'istante deve produrre, oltre la documentazione prevista nei precedenti punti, una breve relazione esplicativa comprovante il grave disagio economico come descritto nel paragrafo 2, punto c).

In base a quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", la non veridicità delle dichiarazioni rese, rilevata anche a seguito dei controlli disposti dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 71, comporta la decadenza dai benefici in questione (art. 75), oltre alla restituzione degli importi ricevuti e ferme restando le conseguenze penali previste (art. 76).

5. Disposizioni finali

Le presenti Linee guida, unitamente al “Nuovo Modello Interventi Assistenziali” e al relativo Allegato A, sostituiscono il decreto direttoriale AGRET prot. n. 1396 del 7 luglio 2017 e tutte le precedenti istruzioni, con esclusione del decreto di costituzione del Comitato per le politiche della sicurezza, i servizi sociali e le forme di assistenza al personale nominato con D.D.G. n.15280 del 30/11/2018.

Ai fini della partecipazione ai lavori del Comitato per le politiche della sicurezza, i servizi sociali e le forme di assistenza al personale, i componenti effettivi o i componenti supplenti (ove partecipanti in sostituzione dei componenti effettivi) dovranno dichiarare l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 35 bis d.lgs n. 165/2001 e di non incorre in situazioni di conflitto di interessi di cui al D.P.R. n. 62/2013 (Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici).

IL DIRETTORE GENERALE

Salvatore PRUNEDDU

*Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs n.82/2005
(CAD)*

MIPAAF - Segreteria AGRET - Prot. Interno N.9320573 del 17/11/2020